*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 114° — Numero 99

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 16 aprile 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Ricompense al valor militare

*Decreto presidenziale 2 gennaio 1973, registrato alla Corte dei Conti, il 2 marzo 1973, registro 7 difesa, foglio 222*

Sono state sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al V.M. già conferite « sul campo » dalle Autorità all'uomo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

GAROFALO Francesco, nato a Palermo il 22 maggio 1916, serg. magg. del gruppo bande Galla Alomatà. — Durante ogni combattimento nella zona dell'Adì Abò contro forze ribelli, seguiva volontariamente un reparto cooperando con la sua calma e perizia a mantenere il collegamento fra i reparti operanti. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Adì Abò, 29-30 marzo 1941.

MORATTO Guglielmo, nato il 16 agosto 1891 ad Albisagnego (Padova), caporale 53ª Divisione fanteria. — Ha partecipato col comando della divisione alle operazioni sul Vodice e sulla Bainsizza (maggio-settembre 1917). Facendo parte del personale assegnato al comando tattico divisionale disimpegnò sempre con serenità le proprie mansioni anche sotto il tiro dell'artiglieria nemica che causò qualche perdita al personale del quartier generale. Il mattino del 27 ottobre 1917 fu assegnato ad un reparto che contribuì a sbarrare al nemico gli accessi di Torreano. Ha pure partecipato alle operazioni del 19 giugno u.s. presso il caposaldo di Monastier con un drappello del quartier generale divisionale. — Vodice e Bainsizza, maggio-settembre 1917 e Monastier, 19 giugno 1918.

ROMANO Emilio, nato il 27 maggio 1914 a Fisciano (Salerno), capo squadra del 164° Btg. cc.nn. — In un duro e micidiale attacco contro munitissima posizione nemica, si distingueva per ardimento, calma, assoluto sprezzo del pericolo. — Ulchefit, 10 agosto 1941.

**(5050)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1973, n. **92**.

**Corresponsione dell'indennità di compensazione per le quantità di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-70.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al pagamento dell'indennità di compensazione di cui al regolamento n. 1215/70 del 29 giugno 1970 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee e al relativo regolamento di applicazione n. 1483/70 del 24 luglio 1970 della Commissione delle Comunità europee, concernenti la corresponsione di una indennità per le quantità di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-1970, provvede l'Ente nazionale risi, nella sua qualità di organismo d'intervento nel particolare settore.

Ai fini della corresponsione delle indennità di compensazione di cui al precedente comma, i detentori del prodotto sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalità all'uopo stabilite dall'Ente nazionale risi, a denunciare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione.

L'Ente nazionale risi, nella sua qualità di organismo d'intervento nel settore risiero, effettua i controlli di competenza e, dopo aver corrisposto agli aventi diritto l'indennità di compensazione, rimette per il rimborso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto e la relativa documentazione della spesa sostenuta.

Coloro che non abbiano effettuata la denuncia decadono dal beneficio dell'indennità di compensazione.

Sono applicabili le disposizioni penali previste dagli ultimi due commi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 829.

Art. 2.

L'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge viene fronteggiato mediante prelevamento di somma di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria così denominato: Ministero agricoltura e foreste - Gestione importazione cereali esteri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 marzo 1973, n. **93**.

**Disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Regioni a statuto ordinario possono protrarre fino al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio finanziario 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie.

La protrazione dell'esercizio e le eventuali variazioni al bilancio 1972 sono adottate con leggi delle Regioni.

Per le Regioni che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, i termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario sono prorogati di eguale periodo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 aprile 1973, n. **94**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio del 1968 con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2, il capoverso è sostituito con il seguente:*

« Per le valutazioni delle attitudini specifiche a svolgere mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione nominata con decreto dal Ministro per i lavori pubblici e composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un funzionario dello Ispettorato sopra detto e da un direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici. Le funzioni di segre-

tario di commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato anzidetto designato dall'ispettore generale. La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 1973 ».

*L'articolo* 4 *è sostituito con il seguente*:

« Le disposizioni del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonché del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite e da eseguirsi dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

*L'articolo* 5 *è sostituito con il seguente*:

« Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, numero 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con i seguenti:

"Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 348.650 milioni che sara stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 19.000 milioni, lire 25.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975, di lire 30.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 27.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi, assicurando priorità agli interventi destinati nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21" ».

*L'articolo* 7 *è sostituito con il seguente*:

« Lo stanziamento di cui all'articolo 36-*ter* della legge 18 marzo 1968, n. 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, è integrato di lire 3.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in misura di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1974 ».

*All'articolo* 8, *al primo comma, le parole*: « per l'anno finanziario 1973 », *sono sostituite con le parole*: «per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 »;

*al secondo comma le parole*: « per l'anno finanziario 1973 », *sono sostituite con le parole*: « per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 »;

*al secondo comma sono aggiunte in fine le parole*: « per i corrispondenti esercizi finanziari ».

*All'articolo* 10, *dopo le parole*: « n. 491 », *sono aggiunte le parole*: « nonché quelle previste dall'articolo 11-*bis* della precitata legge 30 luglio 1971, n. 491, relative ai tributi diretti e indiretti ».

*All'articolo* 11, *primo comma, le parole*: « è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973 », *sono sostituite con le parole*: « è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974 ».

*Il secondo e il terzo comma sono sostituiti con il seguente*:

« L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di lire 550 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 ».

*Dopo l'articolo* 11 *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 11-*bis*. — Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1971 dall'articolo 9 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, è prorogato al 31 dicembre 1973 per i soli casi in cui i richiedenti dimostrino l'assoluta impossibilità materiale di osservare i termini fissati dalle precedenti disposizioni di legge per stato di detenzione o assenza per emigrazione all'estero. Per i casi predetti restano valide le domande di contributo presentate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11-*ter*. — A partire dal 1° gennaio 1973 sono ammessi a godere dei benefici di cui ai precedenti articoli 8, 10 e 11 i comuni di Camporeale e Corleone in provincia di Palermo, Calatafimi e Vita in provincia di Trapani.

Art. 11-*quater*. — Il Presidente della regione Sicilia, con proprio decreto, provvede, ove necessario, alla integrazione della perimetrazione delle aree indicate e delimitate dai decreti presidenziali di trasferimento di cui all'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 241, per assicurarne la coincidenza con i piani particolareggiati di risanamento dei comuni a parziale trasferimento di cui all'articolo 2 della legge regionale del 18 luglio 1968, n. 20.

Nelle more dell'espletamento del sopraddetto *iter*, le commissioni all'uopo costituite procedono alle assegnazioni dei lotti nell'ambito dei piani di trasferimento per le parti di abitato e per le abitazioni, già dichiarate da trasferire, non soggette a revisione, e in favore dei proprietari che abbiano optato per i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Art. 11-*quinquies*. — All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è aggiunto il seguente comma:

"La cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da parte dei privati ex proprietari. Tale cessione ai comuni ha efficacia traslativa ad ogni effetto".

Art. 11-*sexies*. — I contributi di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, previsti nell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estesi ai proprietari di alloggi in corso di costruzione all'atto del sisma per la parte effettivamente edificata con regolare licenza edilizia, previo accertamento da parte dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e semprechè sia stata avanzata domanda nei termini di legge ».

*All'articolo* 13 *le parole*: « dal 1974 al 1982 » *sono sostituite con le parole*: « dal 1974 al 1980 ».

*Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 13-*bis*. — Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

"Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte del comune ove non comunichi contrario avviso l'assessorato regionale per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera comunale di adozione del piano.

I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i benefici previsti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 13-*ter*. — All'articolo 29 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

"Fino a quando non saranno iniziate le operazioni del risanamento secondo il disposto del successivo articolo 30, gli alloggi popolari costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che risultassero ancora disponibili, dopo gli adempimenti previsti dal presente articolo e dall'articolo 28 precedente, saranno assegnati in base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lo stesso numero di alloggi sarà reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi piani".

Art. 13-*quater*. — Alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunte le parole: "e, per un importo massimo di lire 1.500 milioni, al restauro anche delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza competente per territorio".

Art. 13-*quinquies*. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ritenuta ammissibile una spesa non inferiore a quella necessaria per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del sisma del gennaio 1968, indipendentemente dalla estensione della azienda.

I contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in deroga a requisiti minimi delle stesse determinati ai sensi del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 13-*sexies*. — Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di lire 12 milioni mediante mutui all'1,50 per cento ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale".

Le agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, fanno carico sullo stanziamento di cui al precedente articolo 5 e si applicano anche in favore dei proprietari che singolarmente provvedono al ripristino del proprio fabbricato.

Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — RUMOR — VALSECCHI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. 95.

**Modificazioni delle tariffe radiotelegrafiche e radiotelefoniche marittime per l'interno della Repubblica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, numero 1414, e 2 agosto 1967, n. 663, è sostituita dalla seguente:

TABELLA N 5

## TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE E RADIOTELEFONICHE MARITTIME

*Voci*

1 — Radiotelegrammi scambiati, via uffici radio p t. italiani, fra l'Italia da una parte e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico e radiotelegrammi scambiati tra navi mercantili italiane direttamente o per il tramite di un ufficio radio p.t italiano, per parola, senza minimo:

| | |
|---|---|
| tassa radiotelegrafica costiera | L 100 |
| tassa radiotelegrafica di bordo . . | » 80 |

oltre le normali tasse telegrafiche

Quando si tratti

*a*) *di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani;*

*b*) di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:

| | |
|---|---|
| tassa costiera . . . . . | » 65 |
| tassa di bordo . . . . . | » 45 |

oltre le normali tasse telegrafiche

La tassa radiotelegrafica costiera di L 100 per parola si applica, inoltre, ai radiotelegrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.

2 — Radiotelegrammi « SLT » (lettere radiomarittime)

| | |
|---|---|
| tassa costiera con un minimo di 20 parole | » 800 |
| tassa di bordo con un minimo di 20 parole . | » 600 |
| per ogni parola oltre le 20 | |
| tassa costiera . | » 35 |
| tassa di bordo . . . | » 25 |

3 — Radiofototelegrammi scambiati, via ufficio radio principale p.t. di Roma, fra l'Italia da una parte e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso terrestre:

*Radiofototelegrammi del formato di cm.* 18 × 9,9

| | Mediterraneo | Oceano |
|---|---|---|
| tassa costiera . . . | L 3 000 | 6 000 |
| tassa di bordo . . . | » 3 000 | 6 000 |
| tassa terrestre { tassa telegrafica . | » 2 200 | 2.200 |
| tassa terrestre { tassa di prosecuzione . | » 2 650 | 2.650 |
| Totale | L 10.850 | 16.850 |

*Radiofototelegrammi del formato di cm* 18 × 13,2

| | Mediterraneo | Oceano |
|---|---|---|
| tassa costiera | L 3 750 | 7 500 |
| tassa di bordo . . . . . . . | » 3 750 | 7 500 |
| tassa terrestre { tassa telegrafica . | » 2 200 | 2 200 |
| tassa terrestre { tassa di prosecuzione | » 2 650 | 2 650 |
| Totale | L 12.350 | 19.850 |

*Radiofototelegrammi del formato di cm* 18 × 16,5

| | Mediterraneo | Oceano |
|---|---|---|
| tassa costiera | L 4.500 | 9 000 |
| tassa di bordo . . . . | » 4.500 | 9 000 |
| tassa terrestre { tassa telegrafica . | » 2.200 | 2 200 |
| tassa terrestre { tassa di prosecuzione . | » 2.650 | 2 650 |
| Totale | L 13.850 | 22.850 |

*Radiofototelegrammi del formato di cm* 18 × 19,8

| | Mediterraneo | Oceano |
|---|---|---|
| tassa costiera | L 5 250 | 10 500 |
| tassa di bordo . . . . | » 5 250 | 10 500 |
| tassa terrestre { tassa telegrafica . | » 2 200 | 2 200 |
| tassa terrestre { tassa di prosecuzione | » 2 650 | 2 650 |
| Totale | L 15.350 | 25.850 |

4 — *Tariffe radiotelefoniche della I zona* (1) :

*a*) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi italiane, esclusi i casi previsti ai punti *b*), *c*) e *d*); per la prima unità di tre minuti

| | |
|---|---|
| tassa costiera . | L 600 |
| tassa di bordo . | » 600 |
| tassa terrestre . . . | » 300 |
| Totale | L 1.500 |

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse

---

(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nel Mar Mediterraneo, dallo Stretto di Gibilterra al Canale di Suez e nel Mar Nero

Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe; per la prima unità di tre minuti:

| | |
|---|---|
| tassa costiera | L 405 |
| tassa di bordo | » 405 |
| tassa terrestre | » 300 |
| Totale | L 1.110 |

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

*b*) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani tra utenti in territorio nazionale e navi effettuanti servizio di linea esclusivamente tra porti nazionali o navi che, avendo l'obbligo dell'impianto radio, utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF); per la prima unità di tre minuti:

| | |
|---|---|
| tassa costiera | L 300 |
| tassa di bordo | » 300 |
| tassa terrestre | » 300 |
| Totale | L 900 |

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

*c*) Conversazioni radiotelefoniche scambiate con qualsiasi gamma di frequenza tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani; per ogni unità di tre minuti:

| | |
|---|---|
| tassa costiera . . . | L 100 |
| tassa di bordo . . . . . | » 100 |
| tassa terrestre . . | » 200 |
| Totale | L 400 |

Dopo la prima unità di conversazione si percepisce, per ogni ulteriore unità o frazione, l'intera tariffa unitaria.

Per le conversazioni non effettuate per causa dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione)

*d*) Conversazioni radiotelefoniche scambiate sulla gamma delle onde metriche (VHF) tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi che non abbiano obbligo di impianti radio; per ogni unità di tre minuti:

| | |
|---|---|
| tassa costiera | L 150 |
| tassa di bordo | » 60 |
| tassa terrestre | » 300 |
| Totale | L 510 |

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione)

5 — *Tariffe radiotelefoniche della II zona* (1)

*a*) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi italiane; per la prima unità di tre minuti:

| | |
|---|---|
| tassa costiera | L 1 110 |
| tassa di bordo | » 1 110 |
| tassa terrestre | » 300 |
| Totale | L 2.520 |

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse

Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiato tramite uffici radio p t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe; per la prima unita di tre minuti:

| | |
|---|---|
| tassa costiera | L 735 |
| tassa di bordo | » 735 |
| tassa terrestre | » 300 |
| Totale | L 1.770 |

---

(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nell'Oceano Atlantico, fuori dello Stretto di Gibilterra nella zona compresa fra i meridiani 30° est e 15° ovest e i paralleli 30° e 70° nord

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

*b*) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani; per la prima unità di tre minuti:

| | |
|---|---|
| tassa costiera | L 750 |
| tassa di bordo | » 255 |
| tassa terrestre | » 300 |
| Totale | L 1.305 |

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

6 — *Tariffe radiotelefoniche della III zona* (1)

*a*) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi italiane; per la prima unità di tre minuti:

| | |
|---|---|
| tassa costiera | L 1 650 |
| tassa di bordo | » 1 650 |
| tassa terrestre | » 300 |
| Totale | L 3.600 |

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratta di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite uffici radio p t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe; per la prima unità di tre minuti:

| | |
|---|---|
| tassa costiera | L 1 110 |
| tassa di bordo | » 1 110 |
| tassa terrestre | » 300 |
| Totale | L 2.520 |

(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione su tutti i mari non considerati nella I e II zona

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per causa dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

*b*) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani:

*valgono le stesse tariffe di cui al punto b) della II zona*

7 — Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t costieri italiani fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico, per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione in una delle tre zone di mare:

*si applicano le normali tariffe*

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le tariffe radiotelefoniche relative alle rispettive categorie di utenti

8 — *a*) Per le conversazioni radiotelefoniche « personali » valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico), si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione. Detta soprattassa per le conversazioni « personali » interessanti i pescherecci, di cui al punto 5), lettera *c*), è fissata in L. 140, così ripartite: L 35 per soprattassa costiera; L. 35 per soprattassa di bordo e L 70 per soprattassa terrestre.

*b*) Per le conversazioni radiotelefoniche « personali » al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto *a*), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del francobollo espresso

*c*) Per le conversazioni radiotelefoniche « personali » di cui ai punti *a*) e *b*), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la citata soprattassa, anche la tassa di preparazione stabilita per le tariffe radiotelefoniche, in analoghi casi, per ciascuna delle tre zone di mare.

Art. 2.

Alla determinazione delle tariffe per i radiofototelegrammi scambiati tra le navi straniere in navigazione e l'Italia, tramite l'ufficio principale radio p.t. di Roma, si provvede, ai sensi dell'art. 9 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA — MALAGODI

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 257, *foglio n.* 54. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1973, n. **96.**

**Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli celebrativi del 75° anniversario della Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi del 75° anniversario della Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del 75° anniversario della Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 257, *foglio n.* 69. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. **97.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bartolomeo, in Castelvetrano.**

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mazara del Vallo in data 21 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni 14 ottobre e 11 dicembre 1968 e 29 aprile 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Bartolomeo, in Castelvetrano (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 257, *foglio n.* 48. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. **98.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Martino vescovo, in Bovisio Masciago.**

N. 98. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 25 gennaio 1971, integrato con dichiarazione del 5 maggio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Martino vescovo, in Bovisio Masciago (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 257, *foglio n.* 47. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **99.**

**Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad acquistare un immobile.**

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 in data 10 giugno 1969 viene revocato. L'Università degli studi di Siena, inoltre, viene autorizzata ad acquistare l'immobile denominato « Palazzo Raspi Bandini », sito in Siena, piazza S. Agostino, descritto nel catasto edilizio urbano al foglio n. 134, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 424 sub 1-2 al prezzo di L. 95.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 257, *foglio n.* 43. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **100**.

**Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.**

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dalla signora Vanda Maria Cesira Permè, ved. Peri, con testamento olografo in data 25 marzo 1970, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Raffaello Meneghini, notaio in Milano, in data 10 agosto 1970 (n. 160623 di repertorio e n. 27062 d'archivio), registrato a Milano il 25 agosto 1970 al n. 9975/F, consistente nella metà di un appartamento sito in Milano, via S. Sofia n. 22.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *aprile* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 257, *foglio n.* 33. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973, n. **101**.

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.**

N. 101. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dalla signora Giulietta Da Ponte ved. Sertoli, con testamento segreto ricevuto dal dott. Giovanni Averoldi, notaio in Brescia, in data 30 maggio 1970 e da questi pubblicato con rogito in data 30 novembre 1970 (n. 27293 di repertorio e n. 12068 di raccolta) registrato a Brescia il 4 dicembre 1970 al n. 6340, mod. 71/M Pubb., consistente nella somma di L. 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *aprile* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 257, *foglio n.* 34. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973, n. **102**.

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.**

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al complessivo convenuto prezzo di L. 11.500.000, dai signori Pennavaria Maria Concetta e Roniolo Giovanni, un appartamento sito in Ragusa, via Felicia Schininà n. 168, al piano terra rialzato di vani cinque più accessori, della superficie di mq. 159 circa prospiciente ad est verso via Enna e a sud verso via Giuseppe Verdi, da destinare a sede della locale sezione provinciale dell'U.I.C.

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *aprile* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 257, *foglio n.* 42 — VALENTINI

---

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

**Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Sicilia.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera, prot. n. 154 del 27 gennaio 1973, con la quale l'avv. Vincenzo Giummarra, presidente della giunta regionale della Sicilia, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale quale membro effettivo;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il prof. Mario Fasino precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1969, registro n. 21, foglio n. 108, con l'avvocato Vincenzo Giummarra;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Giummarra è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Sicilia, in sostituzione del prof. Mario Fasino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1973

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *febbraio* 1973
*Registro n.* 7 *Tesoro, foglio n.* 115

**(4544)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1973.

**Approvazione del modello di licenza per navi da diporto.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che detta norme sulla navigazione da diporto;

Decreta:

E' approvato il modello di licenza di abilitazione alla navigazione delle navi da diporto, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1973

*Il Ministro*: LUPIS

(Copertina) (formato 123 × 173)

Stemma della
Repubblica italiana

**Licenza di abilitazione**
**alla navigazione**

NAVI DA DIPORTO

*Nota per la tipografia* Copertina di plastica di colore giallo oro; in alto, a sinistra, banda trasversale tricolore

(facciata interna della copertina)

*AVVERTENZE*

**La** presente licenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 149, 155 e 169 del **codice** della **navigazione**, costituisce documento di bordo che abilita alla navigazione e conferisce alla nave il diritto di inalberare la bandiera italiana

**La** presente licenza deve essere tenuta a bordo, in originale o in copia fotostatica autenticata, ed esibita ad ogni richiesta da parte dei competenti organi di controllo

**Deve** essere **sottoposta** entro il 30 marzo di ogni biennio al visto di convalida **presso l'ufficio d'iscrizione** della nave e deve essere rinnovata in caso di modifica **della stazza**, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero, del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo o dell'apparato di propulsione.

N 000000 (*)

Mod . . . . .
D.M. . . . . .

Stemma della
Repubblica italiana

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

**Licenza di abilitazione alla navigazione delle navi da diporto**

Nave (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sigla e numero d'iscrizione . . . . . . . . . . . . .

Nome (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nominativo internazionale (2) . . . . . . . . . . . . .

Ufficio d'iscrizione . . . . . . . . . . . . . .

(1) A vela, a vela con motore ausiliario o a motore
(2) Eventuale

*Nota per la tipografia* numero progressivo della tiratura

Il (1) . . . .

. . . . . . . . . . .

Vista la legge 11 febbraio 1971, n 50 e le relative norme di attuazione;
Visto *l'esito favorevole della visita per l'accertamento della idoneità alla* navigazione;

ABILITA

la nave (2) . . . . . . . . contraddistinta con la sigla ed il numero . . . . . . . denominata . . . . . . iscritta nel registro delle navi da diporto tenuto dall'ufficio . . . . . . . . a navigare, *a scopo di diporto*, in acque marittime entro/oltre . . . . miglia dalla costa ed in acque interne

Data . . . . . (3) . . . . . . .

. . . . . . . .

Marca da bollo . . . . . . . .

. . . . . . . .

Timbro tondo
dell'ufficio

(1) Il comandante del porto
(2) A vela, a vela con motore ausiliario o a motore
(3) Capo dell'ufficio che rilascia la licenza

### CARATTERISTICHE DELLA NAVE

Tipo (1) . anno di costruzione

Costruttore Materiale di costruzione

. . Pontatura Lunghezza f t m

Larghezza f f m Larghezza f f dello specchio di poppa m

Puntale m Stazza lorda tonn Dislocamento (2) tonn

Comando del timone .

### APPARATO MOTORE

Numero dei motori Tipo (3) . .

Costruttore . . . . . Modello . . .

Numero di matricola . . Anno di fabbricazione

Tempi . Cilindri Alesaggio Corsa Numero dei giri Potenza massima di esercizio CV Potenza fiscale CV . Peso de motor Ubicazione del serbatoio del combustibile .

### PROPULSIONE VELICA

Numero degli alberi . . Superficie velica mq (4)

(1) A vela, a vela con motore ausiliario o a motore

(2) Per la navigazione nei bacini svizzeri del lago Maggiore e di Lugano

(3) A benzina o a gasolio

(4) Vela di normale navigazione + fiocco « genoa »

### INSTALLAZIONI DI BORDO E DOTAZIONI DI SICUREZZA

**Mezzi d'esaurimento**

**Ventilazione motore**

**Mezzi di salvataggio**

**Mezzi di segnalazione**

**Radar**

**Impianto** ricetrasmittente (1)

*Avvertenza*: E' fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni di s curezza previste dalla legge 5 giugno 1962, n. 616 e relativo regolamento

### NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI L'EQUIPAGGIO E LORO QUALIFICA

### NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE TRASPORTABILI COMPRESO L'EQUIPAGGIO

(1) Obbligo d'installazione dell'impianto ricetrasmittente limitatamente alla navigazione nelle acque marittime (art. 49, legge 11 febbraio 1971, n 50);

VISITE PERIODICHE QUINQUENNALI

VISITE OCCASIONALI

AUTORIZZAZIONE A RECARSI ALL'ESTERO

(*Terza facciata della copertina*)

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
(Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

(*Omissis*).

Art. 39. — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

(*Omissis*).

**(4520)**

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.

**Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6862, in data 24 marzo 1970, col quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la nota n. 2774 del 27 novembre 1972 con la quale il presidente della corte di appello di Genova ha comunicato di aver designato, per la nomina a presidente della suddetta commissione, il dott. Beniamino De Vita, magistrato di Corte di cassazione con funzioni di presidente di sezione della corte d'appello di Genova, in sostituzione del dott. Giuseppe Barone dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Beniamino De Vita, magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione della corte d'appello di Genova, designato dal presidente della corte d'appello di Genova, è nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare della Liguria, in sostituzione del dott. Giuseppe Barone dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1973

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(4744)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1973, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 837.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5844)

**Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1973, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 595.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5845)

**Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1973, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 262.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5944)

**Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 290.025.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5946)

**Autorizzazione alla provincia di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, la provincia di Isernia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 969.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5842)

**Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 665.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5843)

**Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1973, la provincia di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 308.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5846)

**Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Narbolia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5847)

**Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Morgongiori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5848)

**Autorizzazione al comune di Monastir ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Monastir (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5849)

**Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Serdiana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5850)

**Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Setzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.080.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5851)

**Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5852)

**Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Siamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5853)**

**Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5854)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5855)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5856)**

**Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Paulilatino (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5857)**

**Autorizzazione al comune di Pompu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Pompu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5858)**

**Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5859)**

**Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.555.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5860)**

**Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Norbello (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5861)**

**Autorizzazione al comune di Nughedu Santa Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5862)**

**Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Narcao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5863)**

**Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Neoneli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5864)**

**Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1973 il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.442.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5865)**

**Autorizzazione al comune di Pergine Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1973 il comune di Pergine Valsugana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5866)**

**Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 370.160.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5867)**

**Autorizzazione al comune di Pian di Sco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Pian di Sco (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.598.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5868)**

**Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 82.945.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5869)**

**Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Altidona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.911.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5870)**

**Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.455.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5871)**

**Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Cossignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.501.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5872)**

**Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.374.162, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5873)**

**Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.040.896 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5874)**

**Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Lapedona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.329.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5875)**

**Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.096.035 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5876)**

**Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.762.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5877)**

**Autorizzazione al comune di Montegranaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Montegranaro (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5878)**

**Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.125.785 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5879)**

**Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.078.934 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5880)**

**Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.313.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5881)**

**Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.905.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5882)**

**Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) viene autorizato ad assumere un mutuo di L. 14.417.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5883)**

**Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.110.487 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5884)**

**Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.319.350 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5885)**

**Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Marzabotto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.860.236 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

**(5886)**

**Autorizzazione al comune di Ozzano dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5887)**

**Autorizzazione al comune di Zola Predosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Zola Predosa (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.468.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51

**(5888)**

**Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.337.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5889)**

**Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Codigoro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.244.873, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5890)**

**Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Poggio Renatico (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.277.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5891)**

**Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.502.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5892)**

**Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.284.593, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5893)**

**Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973 il comune di Montefiore Conca (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.478.348, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5894)**

**Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di San Clemente (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.886.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5895)

**Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Verucchio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.023.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5896)

**Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Castell'Azzara (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.198.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5897)

**Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Forte dei Marmi (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.216.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5898)

**Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5899)

**Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Sefro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.898.608, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5900)

**Autorizzazione al comune di Follonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Follonica (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 546.687.996, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5901)

**Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Manciano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.251.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5902)

**Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Ortonovo (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 22.741.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5903)

**Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Pignone (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.804.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5904)

**Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.349.121, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5905)

**Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Giuncugnano (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.239.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5906)

**Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Castelraimondo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.478.123, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5907)

**Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Cessapalombo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.566, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5908)

**Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Gagliole (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.471.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5909)

**Autorizzazione al comune di San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di San Vincenzo (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5910)

**Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Fontanelice (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.324.666, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5911)

**Autorizzazione al comune di Massafiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Massafiscaglia (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.010.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5912)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

**Corso dei cambi del 12 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 586 — | 586 — | 584,30 | 586 — | 585,50 | 586,05 | 585,75 | 586 — | 586 — | 586 — |
| Dollaro canadese | 585,80 | 585,80 | 585 — | 585,80 | 585,50 | 585,80 | 585,50 | 585,80 | 585,80 | 585,80 |
| Franco svizzero | 181,445 | 181,445 | 181,10 | 181,445 | 181,25 | 181,45 | 181,39 | 181,445 | 181,44 | 181,44 |
| Corona danese | 94,51 | 94,51 | 94,40 | 94,51 | 94,50 | 94,51 | 94,485 | 94,51 | 94,51 | 94,51 |
| Corona norvegese | 99,44 | 99,44 | 99,30 | 99,44 | 99,25 | 99,44 | 99,41 | 99,44 | 99,44 | 99,44 |
| Corona svedese | 130,09 | 130,09 | 129,70 | 130,09 | 130 — | 130,08 | 130,05 | 130,09 | 130,09 | 130,09 |
| Fiorino olandese | 199,45 | 199,245 | 199,30 | 199,45 | 199 — | 199,22 | 199,11 | 199,45 | 199,24 | 199,24 |
| Franco belga | 14,64 | 14,64 | 14,6525 | 14,64 | 14,62 | 14,64 | 14,635 | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
| Franco francese | 129,19 | 129,19 | 129,20 | 129,19 | 128,50 | 129,18 | 129,13 | 129,19 | 129,19 | 129,19 |
| Lira sterlina | 1456,05 | 1456,05 | 1454,50 | 1456,05 | 1456 — | 1456,05 | 1456,20 | 1456,05 | 1456,05 | 1456,05 |
| Marco germanico | 206,86 | 206,86 | 206,90 | 206,86 | 206,75 | 206,85 | 206,85 | 206,86 | 206,86 | 206,86 |
| Scellino austriaco | 28,40 | 28,40 | 28,43 | 28,40 | 28,45 | 28,40 | 28,405 | 28,40 | 28,40 | 28,40 |
| Escudo portoghese | 23,23 | 23,23 | 23,25 | 23,23 | 23,25 | 22,24 | 23,21 | 23,23 | 23,23 | 23,23 |
| Peseta spagnola | 10,103 | 10,103 | 10,13 | 10,103 | 10,15 | 10,10 | 10,1025 | 10,103 | 10,10 | 10,10 |
| Yen giapponese | 2,21 | 2,21 | 2,22 | 2,21 | 2,19 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |

**Cambi medi del 12 aprile 1973**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 101,675 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,40 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,975 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,50 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 96,125 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,75 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,825 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 93,875 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 94 — |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 95,925 |
| » 6 % » » 1970-85 | 98,475 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,70 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,075 |
| » » » 5 % 1977 | 99,925 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) | 99,45 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,625 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss | 97,40 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,925 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,825 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,30 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,125 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* TARANTO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Media dei titoli del 12 aprile 1973**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 585,875 |
| Dollaro canadese | 585,65 |
| Franco svizzero | 181,417 |
| Corona danese | 94,497 |
| Corona norvegese | 99,425 |
| Corona svedese | 130,07 |
| Fiorino olandese | 199,177 |
| Franco belga | 14,637 |
| Franco francese | 129,16 |
| Lira sterlina | 1456,125 |
| Marco germanico | 206,855 |
| Scellino austriaco | 28,402 |
| Escudo portoghese | 23,22 |
| Peseta spagnola | 10,103 |
| Yen giapponese | 2,21 |

# MINISTERO DEL TESORO

## Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1973, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 218, è stato respinto perchè infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Donnarumma Armando avverso il provvedimento n. 70302 del 30 gennaio 1970, con il quale il Ministero del tesoro ha respinto la di lui istanza intesa ad ottenere il riconoscimento, ai sensi degli ultimi due comma dell'art. 24 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, di quattro anni di servizio prestato nella carriera esecutiva.

**(4032)**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte di conti il 17 febbraio 1973, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 217, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Platania Carlo Mario avverso il provvedimento n. 54443 del 13 novembre 1969, con il quale il Ministero del tesoro ha respinto la di lui istanza intesa ad ottenere la valutazione del periodo di servizio militare di leva, quale anzianità utile ai fini della data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori di gruppo *B*, già disposto, nei confronti del medesimo, con decreto ministeriale 20 marzo 1954 in applicazione del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262.

**(4033)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

Il dott. Paolo Tarantini, nato a S. Giovanni Persiceto (Bologna) il 6 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'Università di Bologna il 7 febbraio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4027)**

La dott.ssa Nunzia Barbagallo, nata a Calascibetta (Enna) il 22 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere rilasciato dall'Università di Messina il 5 giugno 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4028)**

La dott.ssa Lidya Formiconi, nata a Frascati (Roma) il 12 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in matematica e fisica rilasciato dall'Università di Roma il 30 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4029)**

La dott.ssa Franca Mirabelli, nata a Silvi Marina (Teramo) il 9 marzo 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in farmacia rilasciato dall'Università di Roma il 24 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4030)**

## Autorizzazione all'Università di Urbino ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio n. 2660 del 21 dicembre 1972, la Università di Urbino è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Urbino, località « Cal Giusto », descritto nella partita n. 8442, foglio n. 165 del comune di Urbino, con i mappali n. 23 e 30-*a*, della superficie complessiva di mq. 7374, per il prezzo forfettario di L. 21.500.000.

**(4019)**

## Autorizzazione all'Università di Torino ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio n. 544/2 del 25 novembre 1972, l'Università di Torino è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 9352 sito nel comune di Carignano, foglio di mappa n. 42 al prezzo di L 7.443.537.

**(4026)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori dello spettacolo », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° marzo 1973, l'avv. Remigio Ferretti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori dello spettacolo », con sede in Taranto, in sostituzione del rag Luigi Salvatore.

**(4121)**

## Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa produttori, esportatori prodotti agricoli CO.PE. PA., con sede in Polignano a Mare.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° marzo 1973, il dott. Giuseppe Alleva è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa produttori esportatori prodotti agricoli CO.PE.PA., con sede in Polignano a Mare (Bari), in sostituzione dell'avv Francesco Borgia, dimissionario.

**(4122)**

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

## Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/269. del 2 febbraio 1973 relativa alla convenzione delle valute sul mercato dei conti valutari.

**(4120)**

# CORTE DEI CONTI

## Errata-corrige

Nel decreto del presidente della Corte dei conti in data 22 marzo 1973, pubblicato alla pag. 2280 della *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1973, relativo all'« esito di ricorsi avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie del concorso per esami a 40 posti di segretario o revisore, di cui ai decreti presidenziali 16 marzo 1971, 21 giugno 1971 e 26 luglio 1972 »:

nella prima colonna, ultimo rigo del terzo comma delle premesse, leggasi: « ... *dalla* legge 2 aprile 1968, n. 482; » invece di « ... *della* legge 2 aprile 1968, n. 482; »;

nella seconda colonna, terzo rigo del dispositivo, leggasi: « ... *Luigia* Mariotti... » invece di « ... *Luigina* Mariotti... ».

**(6244)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 9 novembre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 2298/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della tariffa doganale | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a) |
|---|---|---|
| 10.06 | Riso: | |
| | A. risone o riso semigreggio: | |
| | II. riso semigreggio: | |
| | a) a grani tondi . . . . . . | 4,000 |
| | b) a grani lunghi . | 3,500 |
| | B. riso semilavorato o riso lavorato: | |
| | I. riso semilavorato: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . . | 4,100 (b) |
| | - per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . | 4,570 (b) |
| | b) a grani lunghi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera | 4,530 (b) |
| | - per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . | 5,000 (b) |
| | II. riso lavorato: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . | 4,500 (b) |
| | - per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 5,000 (b) |
| | b) a grani lunghi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . | 5,000 (b) |
| | - per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . | 5,500 (b) |
| | C. spezzato . . . . . . . . . . | 1,000 |

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette n. 54 del 31 gennaio 1968).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso. Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

| Percentuale di rotture | Percentuale di diminuzione della restituzione |
|---|---|
| più di 5 e fino al 10 . | 2 |
| più di 10 e fino al 15 . | 4 |
| più di 15 e fino al 20 . | 6 |
| più di 20 e fino al 30 . . . | 15 |
| più di 30 e fino al 40 . . . . . . . . | 30 |
| più di 40 . . . . . . . | 100 |

(1551)

**Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 31 gennaio 1973 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma del regolamento (CEE) n. 2182/72**

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625)

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare delle restituzioni |
|---|---|---|
| | | u.c./100 unità |
| 01.05 | Volatili vivi da cortile: | |
| | A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, detti « pulcini »: | |
| | a) per le esportazioni a destinazione: | |
| | - dei Paesi terzi europei, ad eccezione dell'URSS . . . . . . . . . | 2,66 |
| | - dei Paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo . . . . . | 2,66 |
| | - dei territori e possedimenti dei Paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo | 2,66 |
| | b) per le esportazioni a destinazione dei Paesi terzi non indicati alla lettera a) | 3,66 |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare delle restituzioni |
|---|---|---|
| | | u.c./100 kg |
| 02.02 | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: | |
| | A. Volatili interi: | |
| | I. Galli, galline e polli: | |
| | a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » | |
| | - per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera | 15,21 |
| | - per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi . | 11,72 |
| | b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » | |
| | - per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera . . | 17,38 |
| | - per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi . | 13,89 |
| | c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » | |
| | - per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera . . | 18,47 |
| | - per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi | 14,96 |
| | II. Anatre: | |
| | a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » | 16,42 |
| | b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » | 19,90 |
| | IV. Tacchini . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16,78 |
| | V. Faraone . . . . . . . . . . . . . . . . | 22,72 |
| | B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie): | |
| | I. disossate . . . . . . . . . . . . . . . . | 35,02 |
| | II. non disossate: | |
| | a) metà o quarti: | |
| | 1. di galli, galline e polli: | |
| | - per le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera . | 18,47 |
| | - per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi | 14,96 |
| | 2. di anatre . . . . . | 19,90 |
| | 4. di tacchini . . . . . | 16,78 |
| | 5. di faraone . . . . . . . | 22,72 |
| | b) Ali intere, anche senza la punta . . . . . . | 11,67 |
| | d) Petti e pezzi di petti: | |
| | 3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) . . . | 22,03 |
| | e) Cosce e pezzi di cosce: | |
| | 2. di tacchini: | |
| | aa) fusi (coscette) e pezzi di fusi . . . . . . | 13,42 |
| | bb) altre . . . | 24,33 |
| | 3. di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) . . . | 19,36 |
| 02.03 | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | |
| | B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra) . . . . | 20,65 |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: | |
| | B. altre: | |
| | I. di volatili: | |
| | a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*) | 44,90 |
| | b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*a*) . . | 26,94 |

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione; il peso della pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

(2718)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a trecentosettantatre borse di studio in favore di giovani laureati per l'anno 1974

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 187 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Vista la legge 26 luglio 1970, n. 574;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 5 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1971, registro n. 12, foglio n. 356, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a complessive trecentosettantatre borse di studio, riservate a giovani laureati che intendano continuare a svolgere la propria attività di ricerca e perfezionamento presso istituti universitari nell'anno 1974.

Art. 2.

Ciascuna borsa, dell'importo di L. 1.500.000 e della durata di un anno, puo essere fruita presso università o istituti universitari nazionali od esteri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea presso università o istituti universitari italiani dall'anno accademico 1969-70 in poi e che non abbiano già ottenuto borse di studio per ricerca e perfezionamento conferite da questo Ministero o dalle università o dagli istituti di istruzione universitaria, a norma dell'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

I candidati dovranno concorrere per le borse riservate alla facoltà corrispondente alla laurea conseguita.

Art. 4.

Le borse sono così ripartite:

| | |
|---|---|
| *a*) facoltà di giurisprudenza | n. 47 |
| *b*) facoltà di scienze politiche | » 12 |
| *c*) facoltà di economia e commercio, di scienze statistiche demografiche e attuariali, di economia marittima e di scienze economiche e bancarie | » 11 |
| *d*) facoltà di lettere e filosofia | » 110 |
| *e*) facoltà di magistero | » 22 |
| *f*) facoltà di medicina e chirurgia | » 62 |
| *g*) facoltà di farmacia | » 2 |
| *h*) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di scienze nautiche | » 80 |
| *i*) facoltà di ingegneria | » 6 |
| *l*) facoltà di architettura | » 17 |
| *m*) facoltà di agraria | » 2 |
| *n*) facoltà di medicina veterinaria | » 2 |

Al gruppo *b*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in sociologia dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento.

Al gruppo *d*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in lingue e civiltà orientali; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale; lingue e letterature slave; scienze politiche per l'oriente; scienze politiche per l'Europa orientale; presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, nonché i laureati in lingue e letterature straniere presso le facoltà di economia e commercio, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia; dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano; G. D'Annunzio di Chieti nonché presso gli istituti universitari di lingue di Milano e Bergamo.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione XI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (con la precisazione del numero di codice postale);

per quali borse intenda concorrere;

l'istituto presso cui svolgerà l'attività di ricerca.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente alle province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

di *non aver ottenuto borse di studio* per ricerca e perfezionamento conferite da università o istituti di istruzione universitaria.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato, la firma deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui soltanto una può essere fotostatica:

certificato in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto; potrà essere presentata anche la sola tesi di laurea. I laureati del Politecnico di Milano potranno presentare copie delle prove scritte sostenute in luogo della tesi di laurea;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

*curriculum* degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere. E' essenziale che il programma sia dettagliato ed esauriente tanto nella esposizione del problema e dei punti che il candidato si propone di chiarire quanto nella descrizione degli eventuali metodi di ricerca;

dichiarazione del direttore dell'istituto o del professore ufficiale della cattedra presso cui il candidato intende svolgere le ricerche, attestante la sua approvazione al programma di cui sopra e la esistenza, presso l'istituto stesso, delle attrezzature e dei mezzi necessari per svolgerlo. La dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'istituto e la firma del docente dovrà essere convalidata col timbro dell'istituto stesso.

Deve inoltre essere presentato un elenco, in cinque copie, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

Le domande devono essere trasmesse al Ministero, in unico plico, con i titoli e i documenti. Soltanto ai candidati delle facoltà di ingegneria ed architettura è consentito, quando trattisi di titoli e documenti voluminosi, di trasmetterli in plico a parte.

Sull'involucro dei plichi devono risultare, a pena di esclusione dal concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa con la indicazione della facoltà. Il nome e cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.

Sono esclusi dal concorso i laureati che faranno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini. Dopo tale data, non sono accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati né altre memorie e pubblicazioni o parti di esse. Non è, altresì, consentita dopo detto termine la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 6.

La borsa è indivisibile ed ha la durata di un anno. Il borsista può ottenere la conferma per l'anno successivo.

La conferma viene concessa, con decreto del Ministro, su motivato parere favorevole del direttore dell'istituto presso il quale il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Art. 7.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, né con retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dall'ateneo o da istituti dell'ateneo, dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati. I vincitori della borsa dovranno pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione, se siano già beneficiari di altra borsa di studio, o premio o se prestino opera retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, essi potranno fruire della borsa soltanto se documentino di aver rinunciato alla borsa o premio precedentemente loro assegnato o se dimostrino, nel caso prestino opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, di aver ottenuto un congedo senza assegni o collocamento in aspettativa o altri analoghi provvedimenti.

Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari ordinari, non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico purché alla lettera di accettazione essi uniscano una domanda, corredata del parere favorevole della competente facoltà, intesa ad ottenere che, per il periodo di godimento della borsa, siano collocati in congedo per motivi di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 8.

L'assegnazione delle borse viene effettuata da commissioni, una per ogni facoltà, costituite da professori universitari di ruolo, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il numero dei componenti le singole commissioni verrà determinato in base al numero delle domande pervenute.

Art. 9.

Ogni componente di ciascuna commissione dispone di 10 punti; sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Ogni commissione dovrà redigere all'inizio dei lavori, una tabella dei punteggi da attribuire, nell'ordine, alle seguenti voci:

*a*) voto di laurea;

*b*) pubblicazioni e attitudine alla ricerca scientifica;

*c*) altri titoli.

Art. 10.

Ogni commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere una tabella indicante i punti attribuiti a ciascun candidato per ognuna delle voci di cui all'articolo precedente e compilare, altresì, una graduatoria generale di merito contenente il giudizio ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

A parità di merito, si applicano i criteri prefenziali stabiliti per le nomine degli impieghi dello Stato.

Art. 11.

Il Ministro per la pubblica istruzione assegna le borse, entro il numero di quelle messe a concorso, ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

In caso di rinunzia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione entro il termine fissato di cui al successivo art. 13, possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, semprecché il conferimento della borsa all'idoneo subentrato possa essere deliberato entro e non oltre il 15 dicembre.

L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I candidati che risultino vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il godimento della borsa deve essere effettuato a decorrere dalla data che sarà fissata dal Ministero dopo l'espletamento del concorso.

Decadono del diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla o non confermino l'indicazione dell'istituto prescelto per la ricerca o il perfezionamento o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato la attività di ricerca dalla data indicata nella lettera di conferimento.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

A coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la data di scadenza della borsa stessa.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari.

Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa, si trovano in servizio militare sono tenuti a far presente tale loro situazione al Ministero, esibendo all'uopo apposito certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

Nel caso in cui tale servizio si concluda entro il primo semestre dell'anno dal quale decorre l'assegnazione della borsa, il titolare di essa dovrà iniziare l'attività di ricerca subito dopo essersi congedato.

Se invece il servizio militare avesse termine in una data successiva al 30 giugno, il borsista inizierà la propria attività il 1° gennaio dell'anno successivo.

In quest'ultimo caso, le borse resesi così vacanti verranno assegnate ai candidati classificati idonei.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

In tal caso l'assegnatario che svolge attività di ricerca all'estero è tenuto a rimborsare la somma corrispondente alla quota parte della borsa non usufruita.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Ministero su proposta motivata del direttore dell'istituto, approvata dal consiglio di facoltà, udito l'interessato nel caso di cui al precedente comma undicesimo.

Art. 13.

Ai titolari delle borse è consentito chiedere il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della stessa università o di altra università italiana nonché ad istituti esteri, sia all'atto della accettazione della borsa, sia durante il periodo di godimento di essa, sempreché la richiesta sia approvata dal direttore dell'istituto o dal titolare della cattedra presso cui la ricerca avrebbe dovuto svolgersi o sia stata iniziata, o sia accolta dal direttore dell'istituto italiano od estero presso il quale il titolare della borsa intende trasferirsi.

Art. 14.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate mensili dalle direzioni provinciali del Tesoro, con ruoli di spesa fissa, previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale presso il quale il borsista svolge la sua attività. Per coloro che si recano all'estero, il pagamento è effettuato, con mandati diretti, in tre rate quadrimestrali: la prima all'atto del conferimento, le altre due allo scadere del primo e del secondo quadrimestre di attività presso l'istituto in cui si compie la ricerca o il perfezionamento. Tale attività dovrà essere documentata mediante l'invio al Ministero di un certificato, rilasciato dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività, attestante la assiduità ed il rendimento.

Coloro che hanno ottenuto una borsa devono, al compimento di ogni anno di studio presso l'istituto nazionale od estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta, munita del «visto» del docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione. La spesa graverà sul capitolo 2408 dell'esercizio 1973.

Roma, addì 12 febbraio 1973

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1973
*Registro n.* 25 *Pubblica istruzione, foglio n.* 206

**(6000)**

**Concorso a un posto di alunno presso la scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, per il triennio 1973-1976, riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria.**

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Visto il regio decreto 5 agosto 1927, n. 1736, concernente il riordinamento della scuola storica nazionale;
Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente gli istituti nazionali di studi storici;
Visto il regolamento per la scuola nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Bandisce un concorso

a un posto di alunno presso la scuola storica nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, per il triennio 1973-1976, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

Le domande, in carta legale da L. 500, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo e trasmesse a mezzo plico raccomandato, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-EUR, entro il 15 maggio 1973 pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammessa la presentazione dei plichi effettuata direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

Le domande dovranno essere corredate da:

*a*) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

*b*) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

*c*) dichiarazione del capo dell'istituto, da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica e infine che si trova in attività di servizio;

*d*) dichiarazione con la quale il candidato si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dal 1° ottobre 1973; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico sotto la pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1973

*Il presidente*: MORGHEN

**(4376)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Commissione esaminatrice del concorso per esami a settantasette posti di segretario in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei segretari della Difesa.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1972, refistro n. 75 Difesa, foglio n. 312, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settantasette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a settantasette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1972, citato nelle premesse, è così composta:

*Presidente*:

Zancla dott. Emilio, ispettore generale.

*Membri*:

Lucernoni dott. Giovanni, direttore di divisione;
Fragalà dott. Giovanni, direttore di divisione;
Balducci prof.ssa Anna, ordinario di lettere nel liceo scientifico di Roma-Lido;
Ruggiero prof. Bruno, ordinario di materie giuridiche nell'istituto tecnico commerciale « Botticelli » di Roma.

*Segretario*:

Lehmann dott. Giorgio, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà *corrisposto il trattamento economico di cui alla legge* 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1973

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *marzo* 1973
*Registro n.* 29 *Difesa, foglio n.* 188

**(4394)**

---

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;
Considerato che il prof. Luciano Tombesi per ragioni di salute si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Luciano Tombesi è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Angelo Bianchi, direttore dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1972

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *febbraio* 1973
*Registro n.* 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 195

**(4277)**

**Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1972 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Gino Dipaola si trova impossibilitato per ragioni di servizio a partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Gino Dipaola è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Enzo Manfredi, ordinario di meccanica agraria nell'Università di Bologna.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1972

*Il Ministro:* NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1972*
*Registro n. 27, foglio n. 306*

(4278)

# REGIONE PIEMONTE

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreti n. 4911 del 22 ottobre 1971, n. 4947 del 25 ottobre 1971, n. 5996 del 23 dicembre 1971 e n. 547 del 26 febbraio 1972, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria n. 4127 del 6 novembre 1972, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con decreto del medico provinciale di Alessandria n. 1831 in data 18 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 1° agosto 1972, (modificato con decreti n. 154 del 22 gennaio 1973, n. 215 del 29 gennaio 1973 e n. 226 del 30 gennaio 1973);

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Sacchi Giovanni | punti | 74,262 | su 120 |
| 2. Leonarduzzi Della Chiave Mario | » | 70,262 | » |
| 3. Massa Saluzzo Pier Luigi | » | 69,194 | » |
| 4. Ghiglione Pietro | » | 67,748 | » |
| 5. Garavelli Giovanni | » | 67,229 | » |
| 6. Grappiolo Celso | » | 64,846 | » |
| 7. Boveri Michele | » | 64,100 | » |
| 8. Cazzola Franco | » | 61,743 | » |
| 9. Brusotti Angelo | » | 60,860 | » |
| 10. Zanello Carlo | punti | 60,836 | su 120 |
| 11. Roglia Luciano | » | 60,568 | » |
| 12. Cristofolini Maria Pia | » | 60,300 | » |
| 13. Roberto Romano | » | 59,224 | » |
| 14. Capozza Gaetano | » | 58,839 | » |
| 15. Mortara Giuseppe | » | 57,905 | » |
| 16. Allemani Giuseppe | » | 57,322 | » |
| 17. Picco Renato | » | 56,320 | » |
| 18. Franchino Eusebio | » | 56,040 | » |
| 19. Biginelli Walter | » | 55,540 | » |
| 20. Cabona Elio | » | 54,750 | » |
| 21. Barigazzi Giovanni | » | 53,226 | » |
| 22. Ariè Marcello | » | 51,695 | » |
| 23. Fiori Bernardino | » | 50,340 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 7 marzo 1973

p. il presidente
*Il medico provinciale:* SIRCANA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreti n. 4911 del 22 ottobre 1971 n. 4947 del 25 ottobre 1971, n. 5996 del 23 dicembre 1971 e n. 547 del 26 febbraio 1972, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 375 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono stati dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Sacchi Giovanni: Alessandria/Sobborgo Valmadonna;
2) Leonarduzzi Della Chiave Mario: Aqui Terme (condotta B);
3) Massa Saluzzo Pier Luigi: Pontecurone;
4) Ghiglione Pietro: Capriata d'Orba;
5) Garavelli Giovanni: Acqui Terme (condotta C);
6) Grappiolo Celso: Montechiaro d'Acqui-Denice (consorzio);
7) Boveri Michele: Rosignano Monf.;
8) Cazzola Franco: Pecetto di Valenza;
9) Brusotti Angelo: Bergamasco-Carentino (consorzio);
10) Zanello Carlo: Gabiano Monf.;
11) Roglia Luciano: Mombello M.-Solonghello;
12) Cristofolini Maria Pia:. Trisobbio;
13) Roberto Romano: Camagna Monf-Conzano;
14) Mortara Giuseppe: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio);
15) Allemani Giuseppe: Castelnuovo Bormida;
16) Picco Renato: Camino Monf.;
17) Franchino Eusebio: Parodi Ligure;
18) Barigazzi Giovanni: Frassinello Monf.-Olivola (consorzio);
19) Ariè Marcello: Cartosio-Malvicino (consorzio);
20) Fiori Bernardino: Odalengo Grande.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 7 marzo 1973

p. il presidente
(4336) *Il medico provinciale*: SIRCANA

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreto n. 4767 del 19 ottobre 1971, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 3169 in data 23 dicembre 1972 del medico provinciale di Alessandria, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Novi Ligure; Carrega Ligure; Carezzano/Costa Vescovato/Castellania (consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche:

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Sciutto Francesca ved. Parodi: Novi Ligure;
Guala Aurelia: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 5 marzo 1973

(4335) p. *Il presidente*: SIRCANA

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1193 del 15 febbraio 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1971 (comune di Palagonia e comune di Paternò);

Visto il proprio decreto n. 1330 in data 16 febbraio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Puglisi Carmelo, classificato in graduatoria al primo posto ha accettato il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Paternò;

Considerato che il dott Rossitto Paolo, classificato in graduatoria al terzo posto, ha accettato — a seguito di rinunzia del secondo classificato — il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Palagonia;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 282;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del posto di ufficiale sanitario del comune a fianco di ciascuno indicato:

1) Puglisi dott. Carmelo, nato a Paternò il 27 dicembre 1934: comune di Paternò;

2) Rossitto dott Paolo, nato a Palazzolo Acreide il 19 agosto 1931: comune di Palagonia.

I predetti sono, pertanto, nominati ufficiali sanitari dei sopracitati comuni per il prescritto periodo di esperimento a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovranno assumere servizio nelle rispettive sedi il 1° aprile 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 10 marzo 1973

(5088) *Il medico provinciale*: GALIA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6782 del 4 settembre 1972 col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 febbraio 1967;

Considerato che a seguito di rinunzia è rimasta vacante la condotta ostetrica di Acicatena, assegnata con decreto n. 540 del 5 febbraio 1973;

Ritenuto di dover procedere a nuova assegnazione della condotta suddetta a favore della candidata idonea secondo l'ordine di preferenza espresso nelle domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 283;

Decreta:

La seguente candidata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco indicata:

Muscarella Michelina: Acicatena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 14 marzo 1973

(5087) *Il medico provinciale*: GALIA

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2483 del 27 settembre 1971, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di Grotte, Licata e Raffadali;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 1268, del 12 luglio 1972 e la graduatoria di merito da essa formulata;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Mistretta Vito | punti | 57,733 | su 100 |
| 2. Corsello Antonio | » | 53,575 | » |
| 3. Cuffaro Vincenzo | » | 52,681 | » |
| 4. Luppino Calogero . | » | 49,324 | » |
| 5. Pilato Salvatore | » | 47,810 | » |
| 6. Pellitteri Pietro | » | 45,334 | » |
| 7. Sedita Francesco | » | 44,561 | » |
| 8. Cutaia Filippo | » | 42,356 | » |
| 9. Macaione Angelo Urbano | » | 37,815 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 7 marzo 1973

*Il veterinario provinciale:* CARFORA

---

## IL VETERINARIO PROVINCIALE

**Visto il proprio decreto n. 370, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto dei comuni di Grotte, Licata e Raffadali;**

**Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;**

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del comune a fianco di ognuno indicata:

1) Mistretta Vito: Licata;

2) Corsello Antonio: Grotte;

3) Cuffaro Vincenzo: Raffadali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 7 marzo 1973

*Il veterinario provinciale:* CARFORA

**(4333)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 settembre 1972, n. 39.

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere-psicologo in prova nella carriera direttiva del ruolo speciale dell'orientamento professionale.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n* 3 *del* 16 *gennaio* 1973)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4441-1063/17-I.Pers. del 15 settembre 1972;

**Decreta:**

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere-psicologo in prova della carriera direttiva del ruolo speciale dell'orientamento professionale, consiste in due prove scritte e in una orale.

Le due prove scritte vertono sui seguenti argomenti:

1) definizione, metodi e orientamenti della psicologia moderna;

2) fattori psicologici e sociali propri ai turbamenti mentali, rapporto psicoterapico;

La prova orale verte sui seguenti argomenti:

*a*) argomenti delle prove scritte;

*b*) la nozione di frustrazione;

*c*) conflitti tendenze e motivazioni;

*d*) l'intelligenza: fattori, misura e disturbi; i principali tests;

*e*) basi neurofisiologiche della coscienza e della vigilanza;

*f*) i ruoli sociali e di disadattamenti sociali: applicazione della psicologia medica;

*g*) legislazione psichiatrica;

*h*) nozioni sullo statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 18 settembre 1972

*Il presidente della giunta provinciale*
KESSLER

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1972
*Registro n.* 28, *foglio n.* 146.

**(869)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.